

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

**Seduta n. 539**

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO  
2006-2008 (n. 3614-B)

*(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

**Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006  
(Tabella 5)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E  
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006) (n. 3613-B)

*(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

*DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA*

3<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2005

(1<sup>a</sup> Pomeridiana)

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

## I N D I C E

**(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tabella 5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006

**(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto; rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento: rapporto non ostativo)

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 5 e passim
BOBBIO (AN) . . . . .	9
* BUCCIERO (AN) . . . . .	6
CALVI (DS-U) . . . . .	7
* CASTELLI, ministro della giustizia . . . . .	6, 8
CIRAMI (UDC) . . . . .	8
DALLA CHIESA (Mar-DL-U) . . . . .	8
GRILLOTTI (AN), relatore sulla tabella 5 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria . . . . .	3, 7
GUBETTI (FI) . . . . .	7, 8
* LEGNINI (DS-U) . . . . .	4, 8
TIRELLI (LP) . . . . .	8
ZANCAN (Verdi-Un) . . . . .	6, 7, 8

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*I lavori hanno inizio alle ore 13,05.*

**(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tabella 5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006

**(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto; rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento: rapporto non ostativo)

\* PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 3614-B (tabella 5) e 3613-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che in questa sede l'esame in Commissione deve limitarsi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo della tabella 5 del bilancio – Stato di previsione del Ministero della giustizia – e alle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

Prego il senatore Grillotti di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 5 e alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

GRILLOTTI, *relatore sulla tabella 5 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, è evidente che la mia relazione non sarà particolarmente complessa, tanto meno complicata, poiché l'esame dei documenti finanziari da parte della Camera dei deputati non ha inciso in modo sostanziale sulla manovra, né ha comportato variazioni di rilievo per quanto riguarda le dotazioni del Ministero. L'unica variazione apportata riguarda una non rilevante diminuzione di 102.000 euro, imputabili per 100.000 euro al Centro di responsabilità dell'amministrazione penitenziaria (si tratta di interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti, un atto già previsto e caratterizzato da una volontà ben precisa) e per 2.000 euro al Gabinetto ed agli uffici del Ministro (per erogazioni dovute a favore di diversi enti ed istituti).

Si tratta pertanto di una sostanziale conferma delle dotazioni assegnate allo stato di previsione del Ministero con la seconda nota di variazioni approvata dal Senato (passato dai 7.416 milioni di euro dell'assestato 2005 ai 7.819 milioni di euro di questa finanziaria in terza lettura, con un aumento del 5,4 per cento rispetto all'anno precedente).

Per quanto riguarda invece la parte normativa delle modifiche, non si registrano variazioni degne di nota.

Per tale ragioni propongo di trasmettere alla Commissione bilancio un rapporto non ostativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

\* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, non possiamo che ribadire le preoccupazioni espresse in sede di prima lettura, con riferimento in particolare alla circostanza che le risorse che quest'anno sono state assegnate alla giustizia ci appaiono certamente insufficienti per soddisfare le esigenze che tutti conosciamo. Pensiamo alla situazione che riguarda il personale (sulla quale abbiamo già interloquito con il Ministro, in particolare per quanto riguarda i corsi di riqualificazione e la mobilità), cui si aggiunge la situazione incerta che riguarda i lavoratori socialmente utili (anche se rilevo su questo punto che con il maxiemendamento del Governo alla Camera si è stanziata una somma che spero possa interessare anche il settore della giustizia e gli uffici giudiziari). Esprimiamo quindi una preoccupazione complessiva per il funzionamento del sistema giustizia nel prossimo anno, nel quale entreranno in vigore numerose riforme che tutti ben conosciamo.

Non voglio aggiungere altro a quanto già avevamo esposto puntualmente durante la prima lettura. Vorrei però sollevare due questioni che riguardano la parte normativa, in particolare le disposizioni contenute nei commi 231 e 232 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, che si riferiscono all'introduzione di una sorta di condono per danno erariale. Più precisamente si tratta della possibilità di definire il giudizio attraverso il pagamento di una quota percentuale del danno, che peraltro si presenta alquanto incerta e confusa, in presenza di sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte dei conti per danno all'erario. Non si comprende il perché di questa norma (che più precisamente prevede la possibilità di richiedere alla competente sezione di appello in sede di impugnazione il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza), ammesso che essa sia divisibile, e non si comprende inoltre se la stessa valga anche nei confronti di coloro che hanno subito una condanna definitiva e che ancora non assolvono al pagamento del danno. Si dice inoltre, al comma 232 dell'articolo 1 (altra disposizione incomprensibile) che la sezione di appello, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento. Non si capisce quindi quanto si debba pagare, ammesso che, ripeto, una norma di tal genere possa trovare condivisione. Certamente essa non trova condivisione da parte mia e credo neanche da parte del nostro Gruppo, perché si tratta di norma abbastanza grossolana.

Vi sono situazioni nelle quali poter recuperare da parte dello Stato somme di questa entità potrebbe essere positivo e utile ma ve ne sono altre nelle quali invece tale condono, chiamiamolo così, si atteggierebbe come un vero e proprio regalo a coloro che magari si sono resi chiaramente e gravemente responsabili di danni all'erario.

Con il comma 466 dell'articolo 1 viene poi introdotta la cosiddetta «pornotax». A mio modo di vedere si tratta di una disposizione che pone problemi interpretativi e applicativi molto seri. La norma prevede l'introduzione di un'addizionale alle imposte sul reddito derivante dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. La norma stessa si incarica di dare una definizione, per la verità del tutto tautologica, del predetto materiale, nel senso che per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intende – lo afferma la norma – ogni bene avente carattere pornografico e suscettibile di incitamento alla violenza; cioè, per materiale pornografico si intende materiale pornografico! Non solo, si fa rinvio a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per determinare esattamente quale deve essere questo materiale che, se prodotto, distribuito o venduto, concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'applicazione di tale addizionale d'imposta. Ora, nel mentre condividiamo la finalità di reperire risorse e di introdurre una tassazione aggiuntiva per attività di questa natura, la formulazione della norma lascia veramente molto perplessi. È infatti del tutto evidente che, almeno in parte, l'attività di distribuzione di materiale pornografico è sanzionata penalmente, per cui assoggettiamo a tassazione un fatto che costituisce sostanzialmente reato.

Certo, si può obiettare che in fase applicativa si dovrà escludere una interpretazione di tal genere. Devo però ribadire che la norma è scritta in modo tale che sarà molto complicato individuare quali sono le attività ritenute lecite per le quali si dovrà applicare l'addizionale in questione e quali invece, essendo sanzionate penalmente, non possono essere oggetto di una imposizione di qualsiasi genere, con le prevedibili conseguenze anche in termini di quantificazione dell'entrata nelle casse dello Stato operata con la norma in discussione.

Risponde a verità il fatto che la norma rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tuttavia, sarebbe stato opportuno definire con maggiore precisione quale parte della produzione e vendita del materiale in questione concorrerà a determinare la base imponibile ai fini dell'applicazione della nuova imposta e quale invece, avendo già una specifica configurazione come illecito penale, non potrà risultare tassabile.

In conclusione, il nostro parere a tal riguardo non può che essere assolutamente negativo.

\* PRESIDENTE. Per quanto riguarda la prima questione sollevata in merito ai commi 231 e 232 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, senatore Legnini, la sua opinione, che corrisponde a quella del Gruppo cui appartiene, è stata debitamente oggetto di attenzione ma non potrà trovare

– per così dire – ospitalità all'interno del parere che la nostra Commissione deve rassegnare. Si tratta, infatti, di materia che non rientra nella sfera di competenza della Commissione giustizia. I procedimenti a cui si fa cenno si svolgono innanzi alla Corte dei Conti. Si tratta pertanto di contenzioso di cui è competente la Commissione affari costituzionali.

Per quanto concerne invece la questione sollevata in relazione al comma 466 istitutivo della cosiddetta «pornotax», la definizione data di materiale pornografico o di incitamento alla violenza è esclusivamente riferita – come testualmente scritto – ai fini dell'imposizione fiscale. Anche in tal caso la questione non rientra nella sfera di competenza della Commissione giustizia ma riguarda l'amministrazione finanziaria nella fase impositiva e la giustizia tributaria nella fase accertativa e di contestazione della relativa attribuzione.

\* CASTELLI, *ministro della giustizia*. Innanzi tutto invito tutti a leggere con maggiore attenzione le norme recate dai commi 231 e 232, in particolare nella parte in cui si prevede che non è un obbligo della Corte dei Conti ma una facoltà definire, mediante il pagamento di una somma, i procedimenti per danno erariale. Tutto ciò mette al riparo da qualsiasi abuso.

Ricordo che la norma in questione nasce dal tentativo di raccogliere maggiori fondi. Attualmente – è proprio questo il punto da cui origina la norma – la Corte dei Conti, attraverso le amministrazioni competenti, riesce a definire solo un 3 per cento dei contenziosi (in sostanza tutti sfuggono alle sanzioni della Corte dei Conti). Si avverte pertanto l'esigenza di definire il più rapidamente possibile un contenzioso, anche al fine di ottenere migliori risultati in termini di cassa.

BUCCIERO (AN). Intervengo per ricordare che sono stato il primo firmatario di un disegno di legge, che sperava di ottenere il *placet* del Senato, volto a definire l'istituto della conciliazione presso la Corte dei Conti, disegno di legge che però non è stato mai preso in esame.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Reputo una vera e propria asineria giuridica affidare alla sezione d'appello della Corte dei Conti, nel caso di accoglimento della richiesta di definizione mediante pagamento, la competenza a determinare la somma dovuta, in quanto questo stesso organo è chiamato a giudicare nel merito sulla controversia.

Per quanto riguarda invece l'istituzione della cosiddetta «pornotax», segnalo sul piano giuridico l'esistenza di un reato di cui all'articolo 527 del codice penale. La tematica ha natura assolutamente giuridica, in quanto si deve verificare se possa essere o meno oggetto di tassazione una attività economica illecita. Come sappiamo, la tematica è stata affrontata in materia fiscale e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ed ora dobbiamo esaminarla in materia di violazione dell'articolo 527.

La tassazione dei proventi derivanti dalla produzione, distribuzione e vendita di materiale pornografico farà sì che coloro che tassano, poiché sono pubblici ufficiali, un istante dopo aver introdotto tale tassa dovranno denunciare questi imprenditori alla procura della Repubblica. Debbono agire in tal senso perché sono pubblici ufficiali e il pubblico ufficiale in caso di reato ha l'obbligo di denuncia. Fate quel che volete, ma farete ridere il mondo intero con queste sciocchezze.

GUBETTI (FI). Esistono anche i *pornoshop*.

ZANCAN (Verdi-Un). Ho capito, ma perché le procure della Repubblica non fanno ciò che sarebbe loro dovere fare e cioè sequestrare il materiale pornografico? L'articolo 528 del codice penale non è stato abrogato.

GUBETTI (FI). Perché ci sono avvocati che immediatamente dopo...

ZANCAN (Verdi-Un). Ma lasci stare gli avvocati, senatore Gubetti. Per cortesia non diciamo idiozie almeno alla vigilia del Santo Natale: le avete dette per cinque anni, per favore risparmiatemele prima di Natale. Vi sto dicendo che state tassando un'attività che non dovrebbe esistere. Voi state dando validità fattuale ad un reato.

GUBETTI (FI). Senatore Zancan, se lei si reca, non dico in un *pornoshop*, ma in una semplice edicola ci trova di tutto.

ZANCAN (Verdi-Un). Voi siete i garanti della pornografia di Stato!

GUBETTI (FI). E voi usufruite della pornografia privata.

ZANCAN (Verdi-Un). Presidente, sembra che in questa Commissione non si possa parlare di diritto ma si debba parlare non so di che cosa; a questo punto parliamo di quel che vogliamo. Auguro a tutti buon Natale.

CALVI (DS-U). Senatore Zancan, lei si è imbattuto in una Commissione di ignoranti in diritto; abbia pazienza, ci sopporti.

ZANCAN (Verdi-Un). Vi sopporto, ma lasciatemi almeno dire che non si possono tassare dei proventi derivanti da prodotti che prima di tutto andrebbero sequestrati.

GRILLOTTI, *relatore sulla tabella 5 e sulle parti ad essa connesse del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, il fine della mia relazione era quello di dare un giudizio sulle modificazioni introdotte nel bilancio e nella finanziaria dalla Camera dei deputati in materia di giustizia. Penso che le discussioni di merito siano di pertinenza dell'Assemblea. Non riesco neanche a seguire tale dibattito; non posso infatti cambiare un parere tecnico sull'oggetto. Vorrei quindi che si dividessero i momenti

e si rinviasse la discussione di determinati temi a quando si discuterà del merito.

\* PRESIDENTE. Credo che le considerazioni del senatore Zancan siano indiscutibili: nel caso in questione la nostra magistratura e tutti i rappresentanti delle pubbliche autorità commettono il reato, credo anch'esso non abrogato, di omissione di atti di ufficio. Ne prendiamo atto. Questa è la sua opinione, senatore Zancan, non credo però che lei, senatore della Repubblica, sia pubblico ufficiale, quindi lei non ha l'obbligo di denunciare il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dottor Favara, e tutti coloro i quali nella catena discendente ricoprono il ruolo di componente di un ufficio della procura della Repubblica.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, in realtà in questo modo si cerca di chiudere dei contenziosi che vanno avanti da molti anni. È anche un tentativo di rendere più veloce la giustizia, in questo caso amministrativa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Poiché il relatore e il Ministro non intendono replicare, resta da conferire il mandato di trasmettere un rapporto non ostativo alla 5<sup>a</sup> Commissione sulla tabella 5 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria, come proposto dal relatore.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore, senatore Grillotti. Passiamo alla votazione.

LEGNINI (*DS-U*). Annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Dichiaro il voto contrario del nostro Gruppo.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Presidente, il problema teorico sollevato dal senatore Zancan mi sembra ineccepibile, per tale ragione dichiaro il voto contrario del nostro Gruppo.

GUBETTI (*FI*). Signor Presidente, poiché ritengo che quanto è stato detto dai colleghi dell'opposizione non modifichi in alcun modo il mio orientamento in merito ai provvedimenti in titolo, anche a nome del Gruppo di Forza Italia, annuncio il voto favorevole al conferimento del mandato al relatore nei termini da lei esposti.

TIRELLI (*LP*). Anche il Gruppo della Lega padana dichiara il proprio voto favorevole.

CIRAMI (*UDC*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo UDC.



BOBBIO (AN). Signor Presidente, anche Alleanza Nazionale voterà favorevolmente.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

\* PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di conferire al relatore, senatore Grillotti, il mandato di trasmettere un rapporto non ostativo alla 5a Commissione sulla tabella 5 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

**È approvata.**

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio per quanto di nostra competenza è così concluso.

*I lavori terminano alle ore 13,40.*





